

Se il privilegio della pesca danneggia la povera gente, il danno avverrà sempre, sia che l'esercizio di quella si faccia da un individuo, sia che si svolga nell'interesse di una comunità.

Queste poche considerazioni, o signori, che ho avuto l'onore di sommettervi, insieme ad altre non poche che la materia presenta, sarebbero in più larga scala presentate alla vostra illuminata prudenza, laddove vi piacesse, il che non credo, prendere in considerazione la legge, intorno alla quale ho finora parlato.

D'ONDES-REGGIO. Se volesse rispondere prima il proponente la legge, sarebbe forse meglio, perchè io sono contrario a questa proposta, e parlerei dopo.

PRESIDENTE. Domanderò al signor Chiaves se intende cedere anch'esso la parola al signor Musolino.

CHIAVES. Io avevo chiesto la parola per uno schiarimento di fatto. Il signor Musolino aveva accennato ad una petizione pervenuta alla Camera e rimessa alla Commissione delle petizioni, la quale avevami incaricato di riferirne alla Camera. Io gli dissi che le conclusioni della Commissione erano nel senso che la petizione fosse trasmessa al Governo, perchè provvedesse.

Non so se le determinazioni della Camera sulla proposta Musolino non verranno per avventura a modificare le conclusioni dell'ufficio, prima che la petizione venga riferita.

Ad ogni modo, domani avrò l'onore di riferirla alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Musolino.

MUSOLINO. Non credo essere nella mia proposta di legge le contraddizioni accennate dal signor ministro. Non si mette in dubbio che la pesca del tonno sia un diritto che appartiene allo Stato; essa è una privativa esclusiva dello Stato; ma è qui che sta il nodo della questione. Lo Stato non potrebbe esercitare questa pesca, la quale in alcuni luoghi soltanto può farsi, senza indennizzare quelli che per l'esercizio della medesima sarebbero gravati d'un pregiudizio enorme. Se si trattasse d'una privativa universale, ciò starebbe, ma non vi sono che alcuni dati luoghi in cui si possa far la pesca. Se il Governo volesse chiamare a sè l'esercizio di questa pesca dovrebbe, per principio di giustizia, indennizzare quei pescatori, poichè essi non solo non possono far pesca di tonno, ma non possono fare alcuna specie di pesca per lo spazio di tre miglia.

È dunque necessaria un'indennità, e, purchè abbia luogo, non importa il come. Io insisteva sulla restituzione del diritto di pesca ai comuni, perchè questa è una questione decisa dallo Stato stesso. Quando il Governo francese abolì la feudalità nel regno di Napoli, s'impossessò di questi diritti di privativa di pesca; ma, siccome questo diritto non poté essere esercitato senza un'indennità a favore dei comuni e dei pescatori nati nel luogo senza ledere i costoro diritti, che cosa disse? Invece di essere l'amministratore di queste tonaie, io le cedo interamente ai comuni.

Dunque noi abbiamo già un fatto consumato: i comuni per undici anni sono già stati in possesso di questo diritto, e non ne furono spogliati se non per l'arbitrio della tirannide borbonica. Io domando se questo atto di arbitrio può essere considerato come una cosa legale.

Io prego la Camera di prender nota di questi estremi di fatto, e di penetrarsi seriamente dell'indole della questione; questa è una privativa bella e buona, è una privativa immorale; non solo illegale, ma immorale, perchè condanna alla miseria una quantità di pescatori per fare il vantaggio di un solo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato D'Ondes.

D'ONDES-REGGIO. Io primieramente mi accordo a tutte le esatte osservazioni che ha fatto il ministro di agricoltura e commercio intorno alle contraddizioni, in cui cade la proposta dell'onorevole Musolino. E poi aggiungo che tutti i comuni di Sicilia e Napoli vorrebbero toccare la sventura di avere nella spiaggia loro alcuna tonnara; imperocchè per quei comuni è una sorgente di ricchezza, invece di essere cagione di detrimento, come ha opinato l'onorevole deputato Musolino.

Egli è da sapere, infatti, che per calare una tonnara, come comunemente si dice, fa bisogno di tante spese, che negli anni più prosperi difficilmente quello che resta di netto al proprietario avanza il terzo di ciò che egli vi ha già speso. Per esempio, prossima a Palermo è una tonnara, la quale, per lo meno, abbisogna di 25,000 franchi all'anno per essere calata; il proprietario, ove ne ricavi 40,000 franchi, si chiama fortunatissimo di guadagnare 15,000 franchi. Ma sovente ne ricava meno, non di rado appena quanto rimborsa le spese, alle volte ne perde porzione. Ondechè è di necessità che scorra almeno un decennio, affinchè nella somma si abbia qualche sicuro guadagno. Ma le spese che il proprietario fa sono sempre di certo guadagno pe' pescatori natii di quel luogo, ed anco per altri che talvolta da altri luoghi vi accorrono al lavoro.

Quanto poi all'essere le tonaie un rimasuglio di feudalità, come asseriva il deputato Musolino, con facilità gli rispondo che ciò certamente non può argomentarsi dall'essere le medesime esercitate con privativa. Imperocchè lo stesso Musolino confessava che ciò deriva dalla natura stessa della pesca, non potendosi in luoghi vicini adoperare la stessa pesca, o altra specie di pesca, senza disturbare, anzi distruggere quella d'una data tonnaia, con danno non solo del proprietario, bensì di tutti coloro i quali in gran numero lavorano in quella.

E per fermo, o signori, quella privativa necessaria, naturale, non può mai confondersi con quelle che dalla feudalità provenivano. Le quali consistevano ne' molini, negli alberghi, nei forni, nella vendita di alcuni obbietti che costituivano i così detti dritti di *zagato*. Queste erano realmente privative feudali ed indebite, importavano che non si potesse molire, albergare, cuocere il pane, che nei molini, negli alberghi, nei forni dei baroni; che niuno potesse vendere quegli obbietti, eccetto le persone cui egli lo concedessero; queste sì, privative feudali ed indebite erano, perchè non venivano dall'indole delle industrie, bensì dagli statuti e dagli usi feudali. Ma cotali privative abolite, tutte le proprietà ex-feudali sono da considerarsi come legittime, come legittime le allodiali, ove hanno quei titoli che i Codici de' popoli civili omai riconoscono come abili ad acquistare e mantenere la proprietà; e titolo giustissimo e primordiale è da tenersi il possesso, quando altro titolo apertamente non dimostri quel possesso essere illegittimo. All'origine della proprietà de' beni per vederne la legittimità non può ricorrersi; se a cotale ricerca si volesse dare di piglio, legittimi proprietari più non sarebbero in Europa. Imperocchè, se gli attuali proprietari per avventura fossero i successori de' conquistatori dell'evo medio (ed assai pochi vi sono di tali), e però proprietari illegittimi, dimanderei come erano legittimi i proprietari precedenti, gli spogliati, i Romani. E come legittimi coloro che dai Romani conquistatori furono spogliati, e come legittimi i predecessori di cotestoro, e così risalendo sempre in avanti. Ove troveremo noi i primi occupatori del suolo e quindi i loro successori, legittimi proprietari, perchè successori di coloro che ad altri non tolsero le terre? È necessario adunque, è giu-